

## **Norimberga: dalle leggi razziali del 1935 al processo del 1946: è stato diritto ?**

Questa conversazione era nata con lo scopo di illustrare, sia pure brevemente, cosa è stato l'Olocausto, in previsione della visita ad Auschwitz programmata in occasione della missione organizzata dalla Commissione Rapporti Internazionali ("CRINT") dell'OdA di Milano in Polonia .

Nel corso di incontri successivi all'interno della CRINT mi è stato chiesto di dare a questo intervento un taglio più giuridico che storico, anche considerando che sull'Olocausto e su Auschwitz sono già stati scritte migliaia di libri, sia dai sopravvissuti che dagli storici.

Anche se, personalmente, faccio un po' fatica a capire, soprattutto in un caso come questo , come si possa separare la storia dal diritto, essendo quest'ultimo il prodotto di un certo periodo storico che, a sua volta, è generatore di diritto, ho quindi scelto un argomento che affrontasse il tema dell' Olocausto da un'angolatura giuridica e, sempre sotto questo profilo, estendesse poi l'analisi a quanto accaduto alla fine della guerra, quando a carico dei principali esponenti del nazismo, (meglio, a quelli che non avevano scelto di suicidarsi a differenza di Hitler, Himmler e Goebbels) fu celebrato nel 1946 il processo di Norimberga.

Aggiungo, infine, che le opinioni espresse in questa conversazione sono del tutto personali e non necessariamente attribuibili alla CRINT.

Per chi, comunque, fosse interessato ad approfondire il tema specifico dell'Olocausto e, più in particolare, di Auschwitz, ho segnalato nel foglio che verrà distribuito alla fine, alcuni libri tra i più noti sull'argomento.

Partiamo quindi per questo breve percorso da Norimberga dove torneremo nella seconda parte di questa trattazione.

Fino al 1935 Norimberga era un'antica città tedesca, nota per il suo centro storico medioevale e per un'opera di Wagner, I Maestri Cantori di Norimberga, che ne aveva reso il nome famoso tra gli amanti della lirica.

A partire da quell'anno Norimberga sarebbe diventata tristemente famosa per tutt'altro genere di motivi.

Scelta dal regime nazista che era salito al potere nel 1932 come luogo per le grandi adunate del partito, è infatti in questa città che, pochi anni dopo la salita al potere di Hitler e del partito nazista, più precisamente il 15 settembre 1935, vengono emanate le "Leggi di Norimberga" ovvero il complesso di norme che hanno costituito la base giuridica di quella che venne poi definita e, purtroppo attuata come "la soluzione definitiva del problema ebraico".

Queste leggi sono:

**La legge per la protezione del sangue e dell'onore tedeschi**, che proibiva i matrimoni e i rapporti extraconiugali tra ebrei e non ebrei, finalizzata a mantenere "la purezza del sangue tedesco" e ne puniva le violazioni con il carcere.

Successivamente vennero pubblicate varie direttive per la protezione del sangue in cui si stabilivano minutamente le regole per cui potevano essere contratti matrimoni tra persone di sangue tedesco con persone parzialmente di sangue ebreo, matrimoni che tuttavia, dopo il 1942 e per tutta la durata della guerra non vennero più ammessi.

E' appena il caso di sottolineare che, al di là degli aspetti amministrativi, nel 1942 ebrei in Germania ne erano rimasti ben pochi e quei pochi certamente evitavano di segnalarsi come tali alle autorità naziste per chiedere un'autorizzazione di matrimonio

Inoltre, dovevano essere evitati tutti i matrimoni con persone che avrebbero messo in pericolo la "purezza del sangue tedesco" e che, in una circolare venivano elencate come "zingari, negri e i loro bastardi"[].

### **Legge sulla cittadinanza del Reich**

La legge sulla cittadinanza del Reich prevedeva la divisione della popolazione in "cittadini del Reich" (Reichsbürger) cioè cittadini di sangue tedesco o simile e semplici appartenenti allo stato cioè i "membri di razze estranee". Venne di fatto stabilita una società divisa in due classi, cittadini con pieni poteri politici e persone con poteri e diritti limitati.

La creazione di una classe privilegiata in quanto "di sangue tedesco o simili" pose le basi per la futura progressiva riduzione dei diritti dell'altra classe, e anche se nella legge stessa non vengono mai nominati gli ebrei, due mesi dopo fu però emanato il primo decreto attuativo che traduceva con precisione nella pratica il contenuto della legge fornendo delle definizioni di "ebreo" su base genealogica.

Viene infatti dichiarato "ebreo" chi ha almeno tre nonni ebrei e "meticcio ebreo" (jüdischer Mischling) chi ha uno o due nonni ebrei.

Tutti coloro che erano classificati come "ebrei" non potevano essere "cittadini del Reich" e fu quindi anzitutto tolto loro il diritto di voto e vennero esclusi dal pubblico impiego.

In poco tempo questa legge divenne uno strumento di progressiva riduzione dei diritti, aumento dei divieti ed emarginazione per la popolazione classificata come "ebrea" e nei dodici successivi regolamenti attuativi (dal 21 dicembre 1935 al 1° luglio 1943) furono previsti:

- il licenziamento degli ultimi funzionari pubblici e notai
- il divieto di esercizio per medici, dentisti, veterinari, farmacisti e avvocati
- l'obbligo di segnalazione e schedatura delle attività artigiane
- l'obbligo di iscrizione alla Reichsvereinigung der Juden in Deutschland, un'associazione sotto il controllo della Gestapo e il conseguente scioglimento di qualsiasi altra associazione o organizzazione ebrea
  - l'esclusione dall'assistenza sanitaria e dalle scuole pubbliche
  - la perdita della cittadinanza in caso di espatrio e contestualmente il sequestro del patrimonio
  - il sequestro del patrimonio in caso di decesso
  - la giurisdizione della Gestapo e non della giustizia civile

**E' appena il caso di ricordare che, purtroppo, nel 1938, anche in Italia furono emanate leggi simili e va reso merito al nostro Ordine di avere ricordato recentemente, nel convegno organizzato lo scorso 11 giugno, i 106 avvocati milanesi che, solo perché ebrei, furono cancellati dall'ordine e impediti dal continuare a esercitare la professione.**

**Va anche ricordato che quasi nessuno degli avvocati, magistrati e professori di diritto si oppose a questa ignominia, che passò nell'indifferenza pressoché generale.**

Facciamo ora un passo di lato per tentare di trovare una definizione di diritto: per tale si intende comunemente il complesso di norme che regolano la vita dei membri della comunità di riferimento in vigore in uno Stato in un determinato momento e che rispondono al bisogno dei cittadini di vivere in una società il più possibile ordinata e tranquilla.

Sofferamoci ora sull'opera di quello che è stato considerato uno dei più grandi giuristi del 900, un professore austriaco di nome Hans Kelsen e che alla definizione di diritto ha dedicato una vita di studi. Ebreo, fu costretto dopo l'annessione dell'Austria all'Germania, ad emigrare negli Stati Uniti .

E' ovviamente impossibile, in questa sede e con il tempo a disposizione, anche solo riassumere il pensiero di Kelsen e quindi mi limiterò a esporre i punti essenziali della sua dottrina, che sono evidenziati in colore azzurro.

La sua opera più famosa è intitolata **“Lineamenti di dottrina pura del diritto”** la cui idea centrale è quella di separare il diritto dalla natura, da un lato, e dalla morale e dalla politica dall'altro.

La dottrina pura del diritto è una teoria del diritto positivo e generale, depurato da ogni legame con nozioni morali, politiche e sociologiche. La caratteristica specifica del diritto è di essere qualificante poiché un fatto naturale è un atto giuridico quando questo fatto è contenuto in una norma posta dal legislatore.

**Kelsen separa il diritto dalla morale poiché hanno una diversa struttura. Il diritto è un giudizio ipotetico eteronomo, la cui caratteristica specifica è di qualificare un fatto naturale come atto giuridico ricollegando quel fatto naturale (fattispecie concreta) a una fattispecie generale e astratta presente nella norma giuridica imposta dal Legislatore.** La norma giuridica non è un fatto naturale ma è un fatto oggettivo poiché si stacca dalla volontà di chi l'emana diventando indipendente durante l'atto psichico che la genera.

**Un'importante distinzione si ha quando si parla di diritto e quando si parla di valutazione etica della norma: una cosa è dire che una norma è giuridica, un'altra cosa è dire che una norma è giusta o ingiusta, opportuna o inopportuna.**

**Kelsen sostiene che non è compito della dottrina pura del diritto studiare se una norma giuridica è giusta o ingiusta, opportuna o inopportuna: tale compito è affidato alla morale, mentre quello di dire se la norma è opportuna o inopportuna è affidato alla politica.**

Kelsen introduce poi un'ulteriore differenza tra **nomostatica e nomodinamica.**

La fase della nomostatica consiste nel prendere in considerazione la struttura della norma in sé stessa. Per delineare il carattere specifico della norma giuridica rispetto ai fatti naturali, bisogna considerare che la caratteristica di questi ultimi è di essere retti dal principio di causalità: a ogni causa segue un determinato effetto. Lo schema che usa Kelsen per spiegare questo rapporto di causa-effetto è: “se c'è A (causa) deve esserci B (effetto)”; lo schema invece usato per spiegare il rapporto giuridico, o rapporto di imputazione, è: “se c'è A1 deve esserci B1”.

La differenza tra i verbi “Müssen” e “Sollen” usati da Kelsen per spiegare i due tipi di rapporti sta nel fatto che il primo indica un dovere nel senso di necessità (fisica) assoluta, mentre il secondo indica un dovere nel senso di necessità giuridica (imputazione); per Kelsen inoltre il rapporto di imputazione è “chiuso” in se stesso, ovvero comincia da A e termina in B. Con questi schemi, Kelsen vuole parlare della distinzione tra rapporto di causalità e rapporto di imputazione a prescindere dai contenuti; questo perché la sua teoria del diritto è “pura”, quindi estranea a ogni contenuto naturalistico, politico o morale. Una caratteristica in comune tra i due tipi di rapporti è che, a prescindere dai contenuti, esprimono tutti e due la conseguenza di un certo oggetto rispetto a un determinato oggetto che viene prima.

**La nomodinamica deve spiegare in cosa consiste la validità di una norma, da un punto di vista però puramente formale, individuando prima di tutto la categoria della validità giuridica. La validità giuridica va distinta sia dall'efficacia della norma, altrimenti ci sarebbe confusione tra diritto e natura, sia dal valore della norma, altrimenti si confonderebbero diritto e morale. Per Kelsen una norma è giuridicamente valida se emanata in conformità con i criteri stabiliti dalla norma di grado immediatamente superiore. Si crea così una specie di piramide in cui ogni norma di grado inferiore è valida se è coerente con la norma di grado superiore: è questa la costruzione dell'ordinamento giuridico chiamata "Stufenbautheorie", letteralmente "Teoria della costruzione a gradini".**

**Una norma di legge è valida anche indipendentemente dal suo valore etico-politico, anche se è del tutto ingiusta o senza efficacia, purchè sia emessa in modo conforme alla Costituzione; la validità della singola norma infatti, è costruita in base a un criterio puramente formale. Quando si parla delle norme costituzionali, si deve determinare che non esistano altre norme al di sopra della Costituzione.**

.

Kelsen esamina anche il rapporto tra diritto e morale; egli afferma che il diritto appartiene al mondo del dover essere (Sollen), non al mondo dell'essere (Sein).

Il diritto quindi appartiene alla sfera del dover essere, ma non nel senso giusnaturalistico di un diritto ideale cui si contrappone un diritto positivo, ma inteso come categoria a priori logico-trascendentale. All'interno dell'ordinamento giuridico si trova anche una distinzione tra diritto oggettivo e diritto soggettivo. Kelsen nella sua concezione riduce la categoria del diritto soggettivo al diritto oggettivo, poiché crede che solo quest'ultimo esista.

**Ma questo diritto oggettivo, può non solo comandare o vietare, ma anche autorizzare un certo comportamento, e nel momento in cui lo autorizza, determinate persone possono avanzare delle pretese che il diritto oggettivo stesso ha loro consentito. Kelsen si occupa anche della contrapposizione tra Stato e diritto; secondo lui, si deve attuare una radicale conduzione del diritto allo Stato, e dello Stato al diritto. Non può esistere uno Stato senza diritto, quindi il diritto è una realtà imprescindibile rispetto allo Stato e, viceversa, non può esistere l'uno se non c'è l'altro. Nella Dottrina pura del diritto, quest'ultimo è coincidente con la volontà statale, quindi ecco emergere lo statalismo, ovvero far intervenire lo Stato in tutte le questioni economiche e sociali.**

Parlando poi di criteri con i quali si sceglie una interpretazione piuttosto che un'altra, Kelsen riprende la distinzione tra giudizi di fatto e giudizi di valore.

I giudizi di fatto sono giudizi di esistenza, mentre i giudizi di valore esprimono una valutazione; i giudizi di fatto sono verificabili, quindi scientifici, i giudizi di valore no, poiché sono puramente emozionali, non scientifici.

**Una cosa è dire che una norma giuridicamente esiste o non esiste, è valida o no, perché si resta in una serie di giudizi di fatto verificabili; un conto è dire che una norma è opportuna o inopportuna perché questo sarebbe un giudizio di valore, frutto dell'emozionalità, e quindi non verificabile.**

\*\*\*

Il problema della distinzione tra diritto e giustizia esiste da sempre: già i Giuristi latini avevano pronunciato la massima “*summum ius summa iniuria*” e, in tempi più recenti, in un film di alcuni anni fa sull’apartheid in Sudafrica, Marlon Brando che interpretava il ruolo di un avvocato difensore dei diritti civili, pronunciava la battuta che diritto e giustizia sono lontani parenti che spesso nemmeno si parlano tra loro.

Alla luce di questa distinzione e di quanto sopra riassunto sul pensiero di Kelsen, le leggi di Norimberga appaiono perciò perfettamente legittime, in quanto emanate dall’autorità che aveva il potere costituzionale di farlo e, come tutte le leggi, obbligavano coloro cui erano dirette a rispettarle.

Attenzione: NON sto affatto dicendo che tali leggi non siano aberranti e indegne di essere state concepite da mente umana ma che erano leggi valide alla cui obbedienza i destinatari erano tenuti.

C’è anzi da dire che poche voci, per non dire nessuna, si sono levate in Germania per opporsi a tale legislazione, nemmeno quelle delle chiese, sia protestanti che cattoliche, meno che mai quelle degli avvocati, dei giuristi e dei giudici che tali leggi dovevano applicare.

E’ sulla base di queste leggi che pochi anni dopo, nel 1938, è stata possibile la “notte dei cristalli” quando, con il pretesto di vendicare la morte di un diplomatico tedesco ucciso da un giovane polacco di origine ebraiche, si scatenò in Germania, Austria e Cecoslovacchia una vera e propria caccia all’ebreo: circa 1500 persone furono uccise dalle SS e dalle SA tra l’indifferenza del resto della popolazione, che anzi, in alcuni casi, prese parte attiva allo scempio: centinaia di negozi di proprietà ebraica furono saccheggiate e le vetrine distrutte (da qui il nome di Notte dei Cristalli) e molte delle sinagoghe più importanti della Germania, compresa quella di Berlino, furono date alle fiamme: nessuno degli autori di tali distruzioni fu condannato e anzi alla comunità ebraica fu imposto il pagamento di una multa di un miliardo di RM per il risarcimento dei danni.

Non ci fu alcuna reazione da parte della popolazione che in alcuni casi, partecipò al saccheggio

Fu l’inizio di un’escalation che, dopo lo scoppio della guerra nel 1939 avrebbe progressivamente portato all’Olocausto.

Le leggi di Norimberga sono state il primo passo della “deumanizzazione”, degli ebrei, privati della cittadinanza e addirittura considerati razza di “sottouomini” che rimasti senza alcuna protezione giuridica si trovarono esposti a ogni sorta di violenza, alle loro proprietà prima, alle loro vite poi.

I primi massacri iniziarono fin dall'invasione della Polonia e proseguirono poi nei paesi baltici, in Russia e via via in tutti i paesi conquistati dalla Germania, fino al termine della guerra e quando era chiaro che la stessa era ormai persa.

Ma il punto su cui vorrei attirare la vostra attenzione è che il popolo tedesco, nella sua stragrande maggioranza, condizionato dalla propaganda nazista, era convinto che la persecuzione degli ebrei fosse perfettamente legittima e anzi una doverosa difesa contro l'ebraismo internazionale, ritenuto responsabile della sconfitta della Germania nella prima guerra mondiale.

L'Olocausto, quale che sia il numero delle vittime, dai cinque/sei milioni comunemente accettati dalla maggior parte degli storici fino ai nove milioni ipotizzati da altri, è stato reso possibile dall'opera di centinaia di migliaia di persone normali – ferrovieri dei treni delle deportazioni, dirigenti delle industrie che hanno sfruttato il lavoro dei detenuti ebrei e non solo di loro, chimici che producevano il gas utilizzato nei campi di sterminio, medici, impiegati dell'anagrafe che fornivano gli elenchi delle persone registrate come ebrei e così via: la maggior parte di loro non ha mai ucciso un solo ebreo ma il cui lavoro ha consentito che altri, SS, Waffen,SS, la stessa Wehrmacht compissero il grande massacro.

Molti di questi non erano, almeno all'inizio, né iscritti al partito nazista né fanatici antisemiti ma si limitavano a obbedire alle leggi dello stato cui appartenevano e alle quali non avevano alcuna intenzione, o possibilità, di opporsi.

Triste a dirsi ma sono stati molti i tedeschi che della persecuzione degli ebrei hanno approfittato, impossessandosi dei beni, case, industrie, negozi, beni personali, che gli stessi ebrei erano stati costretti ad abbandonare, o perché emigrati all'estero o perché deportati nei campi di concentramento.

“Ho obbedito agli ordini” è stata la difesa di coloro che, dopo la guerra, sono stati processati per crimini di guerra e dal loro punto di vista è una difesa, sul piano del diritto vigente nel loro paese e alla cui osservanza erano tenuti, difficilmente contestabile, a meno di introdurre nel giudizio altri elementi di natura extra-giuridica quali la morale.

Perfino ovvio che fucilare uomini, donne e bambini sull'orlo di una fossa comune come facevano gli Einsatzgruppen in Ucraina o in Russia sia un crimine esecrabile al di là di ogni aggettivo.

Tuttavia nessuno o pochi di questi esecutori percepiva la propria azione come un crimine perché compiuta in nome di una legge che non solo non la impediva ma dalla legge stessa era prescritta e premiata.

Quindi, per quanto riguarda le leggi di Norimberga e quello che ne è conseguito, la risposta alla domanda se è stato diritto non può, purtroppo, che essere positiva.

\*\*\*

Dalle leggi di Norimberga alla fine della seconda guerra mondiale passano dieci anni e questa città, in gran parte ridotta a un cumulo di macerie dai bombardamenti, torna ancora di scena: da un lato perché, città simbolo del nazismo, è in essa che i vincitori vogliono celebrare la loro vittoria con un processo ai vinti; dall'altro, perché tra i pochi edifici rimasti in piedi in tutta la Germania c'era l'edificio del tribunale e le prigioni ad esso collegate.

Quello che passerà alla storia come il Processo di Norimberga (In realtà ve ne furono anche altri ma il primo fu il più importante e famoso) ebbe inizio nel 1946, a carico di tutti i principali esponenti del regime nazista che erano stati catturati dopo la fine della guerra (Hitler, Himmler e Goebbels si erano suicidati per non cadere prigionieri degli Alleati) e ha fatto letteralmente versare fiumi di inchiostro a decine di storici e di giuristi anche prima di incominciare.

Cercherò di essere breve ma la complessità dei problemi che quel processo ha presentato sotto il profilo del diritto rende questo compito molto difficile.

Da che mondo è mondo "**Vae victis**", guai ai vinti, destinati a essere eliminati dai vincitori: lo hanno fatto i Greci, lo hanno fatto per secoli i Romani, i barbari, i crociati, i cattolici, i protestanti, Napoleone e così via ma questo è sempre avvenuto quasi come una conseguenza "naturale": il nemico va distrutto, cancellato fisicamente e nel migliore dei casi ridotto in schiavi

Anche in Italia, alla fine della guerra, i vincitori hanno regolato i conti con i vinti fucilandoli, per primi Mussolini e gli altri gerarchi fascisti, senza processo ed eliminando poi nei mesi successivi altre migliaia di fascisti o presunti tali (forse 30.000 persone secondo la stima di una fonte insospettabile quale Ferruccio Parri, uno dei principali esponenti della resistenza)

Mi astengo da qualsiasi giudizio su questi fatti, non oggetto del tema di questa conversazione ma solo citati come esempio di "**quod plerumque accidit**" ai vinti.

Nessuno tuttavia, prima di Norimberga, aveva anche solo pensato di processare, cioè di sottoporre a un procedimento giudiziario, i capi degli sconfitti.

Stalin, che non era certo tipo da essere impacciato da considerazioni morali o giuridiche, fin dall'incontro di Teheran aveva sbrigativamente proposto a Churchill

di fucilare 50.000 scelti tra quegli appartenenti al partito nazista, alle SS e allo stato maggiore tedesco che maggiormente si erano resi responsabili dei crimini di guerra.

La sua proposta venne però respinta dagli americani e dagli inglesi, sia perché l'opinione pubblica dei loro paesi non avrebbe mai accettato che fosse adottata una soluzione così simile a quelle adottate dai nazisti contro i quali avevano combattuto in nome dei principi di libertà e democrazia, sia perché, soprattutto gli americani, volevano presentarsi al resto del mondo come scrupolosi tutori del diritto e non come dei vendicatori.

Gli Alleati discussero a lungo, anche prima della fine della guerra, se procedere contro i principali capi nazisti con esecuzioni sommarie o processarli: alla fine prevalse la decisione degli Stati Uniti di istituire un tribunale internazionale per processare coloro che si erano resi responsabili di avere scatenato la guerra e dei crimini contro l'umanità compiuti nel corso di essa

Le ragioni politiche di questa linea sono evidenti: non solo i capi nazisti dovevano essere puniti per i loro crimini ma il mondo doveva conoscerli in tutto l'orrore.

Fu così allestito il processo di Norimberga a carico dei principali esponenti del nazismo, perlomeno quelli che non erano riusciti a sottrarsi alla cattura.

Dal punto di vista strettamente giuridico questo processo ha prestato il fianco fin da subito e negli anni successivi a numerose critiche.

Difetto di giurisdizione, retroattività della legge applicata, tribunale composto da giudici delle potenze vincitrici, regole procedurali mutuata dal diritto anglosassone ma applicate per la prima volta in quella circostanza, definizione giuridica di "genocidio" elaborata solo tre anni dopo e, all'epoca del processo, inesistente: sono solo alcune delle anomalie più macroscopiche che questo processo ha suscitato e che sono state oggetto di pesanti critiche anche da parte di storici e giuristi delle potenze vincitrici.

E' vero che agli imputati fu concesso un trattamento e un diritto alla difesa che nessuna delle loro vittime ebbe mai, tuttavia questo non toglie il sospetto che la difesa sia stata concessa più per evitare critiche alla regolarità formale del procedimento che perché le argomentazioni difensive avessero qualche probabilità di essere accolte.

Il mio professore di diritto internazionale, con il quale – in anni ormai lontani – discussi la mia tesi di laurea, quando gli chiesi cosa pensasse del processo di Norimberga si limitò a scuotere la testa e a dirmi "E' stato il diritto dei vincitori".

Lascio a ciascuno di voi il rispondere alla domanda, se quello applicato a Norimberga sia stato diritto o meno.

Mi auguro di essere riuscito a dare al mio intervento quel taglio più giuridico che storico auspicato in vista della missione in Polonia ma prima di congedarmi, visto che visiterete Auschwitz e che all'origine era di questo argomento che avrei dovuto parlarvi, mi permetto di rivolgervi un invito: quando sarete a Birkenau percorrete il cammino che dalla rampa dove arrivavano i treni dei deportati porta alle rovine delle camere a gas, fatte saltare dalle SS prima dell'arrivo dei russi che liberarono il campo (sono circa 20/25 minuti di strada a piedi) e, almeno per qualche istante, immedesimatevi nei pensieri delle centinaia di migliaia di persone che hanno percorso quella strada, presagendo o sapendo la sorte che li aspettava.

Concludo con un pensiero del pastore protestante Martin Niemoller, che non si era opposto al nazismo ma che, dopo la guerra rese la seguente dichiarazione, che tutti, ma in particolare noi avvocati, dovremmo sempre tenere a mente:

**“Quando i nazisti arrivarono al potere in Germania prima vennero per i comunisti ma io non ero comunista , così non ho fatto niente. Poi vennero per i socialdemocratici, ma io non ero socialdemocratico, così non ho fatto niente. Poi vennero per i sindacalisti ma io non ero un sindacalista. Poi vennero per gli ebrei ma io non ero ebreo, così ho fatto ben poco. Poi, quando sono venuti per me, non era rimasto nessuno che potesse difendermi”.**

Grazie a tutti per l'attenzione e buon viaggio.